



STUDIO LEGALE RINALDI E ASSOCIATI

NEWS

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE: VERSO LA TABELLA NAZIONALE UNICA

A pochi mesi dalla pubblicazione delle nuove Tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico-morale – Edizione 2021 (qui la news: <http://www.rass.law/news/tabelle-milanesi-edizione-2021/>), con la sentenza n. 10579/2021 la Corte di Cassazione torna sull'argomento, con particolare riferimento al danno da perdita del rapporto parentale.

In particolare, gli Ermellini prendono posizione sulla preferenza da accordare alle Tabelle romane o alle Tabelle milanesi, nello specifico ambito della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La Corte si interroga se valga anche in tale ambito la generale preferenza accordata alle Tabelle milanesi nella liquidazione del danno biologico, preferenza sancita da un nutrito gruppo di sentenze di legittimità, secondo le quali proprio tali Tabelle forniscono il parametro, ai fini della conformità a diritto della liquidazione effettuata dal giudice di merito, rispetto al quale deve essere apprezzata l'eventuale sproporzione della quantificazione del risarcimento.

In primo luogo la Corte evidenzia che, diversamente dalle Tabelle milanesi relative al danno biologico, le Tabelle milanesi in materia di danno parentale abbandonano il meccanismo a punti che connota le prime in favore della previsione di una forbice tra un valore massimo e minimo, per di più piuttosto ampia (da Euro 168.250 a Euro 336.500 per la morte di un genitore, di un figlio, del coniuge o del convivente; da Euro 24.351 a Euro 146.119 per la morte di un fratello, di un nonno o di un nipote).

Ebbene, in presenza di tale forbice, è richiesto al giudice di individuare, *sua sponte*, quelle particolari circostanze (non tassativamente indicate *ex lege*) che possano tradursi in una liquidazione prossima ai minimi o ai massimi.

Diversamente, le Tabelle romane in tema di danno da perdita parentale non si discostano dal sistema a punti, indicando e “pesando” analiticamente le singole fattispecie (tra le quali, quelle indefettibili dell'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza), con i relativi punteggi, e facendo discendere dal ricorrere o meno di ciascuna di esse la liquidazione pecuniaria del danno subito, in misura maggiore o minore.

In considerazione di quanto sopra, la Corte evidenzia che lo scopo primario dell'adozione di un sistema di liquidazione tabellare è quello di ridurre i margini di discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno in via equitativa, rendendo conseguentemente il più possibile prevedibile l'esito del giudizio, anche al fine di assicurare la maggior uniformità possibile nelle decisioni relative a fattispecie simili.

Tanto premesso, la Corte afferma che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche la maggiore uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale debba essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda l'attribuzione a ciascun punto di un valore medio sulla base dei precedenti, caratterizzata da modularità e dall'elencazione delle circostanze di fatto ritenute indefettibili (con l'indicazione dei relativi punteggi), con la possibilità di applicare all'importo finale eventuali correttivi in ragione della particolarità della situazione.

Soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta presenti caratteri di assoluta eccezionalità, il giudice di merito potrà provvedere, fornendone adeguata motivazione, alla liquidazione del danno senza fare ricorso a detta tabella.

Ad oggi soltanto le Tabelle romane rispettano tali requisiti e, pertanto, la Corte conclude che *“La soluzione oggi adottata dal Collegio si colloca in una progressione evolutiva verso un livello massimo di certezza, uniformità e prevedibilità che solo la tabella nazionale, per la sua natura di diritto legislativo, una volta adottata, potrà al meglio garantire”*.

Auspiciando che le Corti di Appello di Roma e Milano collaborino al fine di prevedere criteri uniformi, si attende una presa di posizione da parte dell'Osservatorio milanese, che presumibilmente adeguerà la propria Tabella (così come avvenuto nel marzo scorso per il danno morale).

Contatti:



Avv. Maria Rosa Galletti mrgalletti@rinaldilawf.com



Avv. Laura Stanga lstanga@rinaldilawf.com

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.